

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2005/49/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

**che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 della medesima

Vista la direttiva del Consiglio 72/245/CEE relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 della medesima,

Considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari ai sensi della procedura di omologazione fissata dalla direttiva 70/156/CEE.
- (2) Per migliorare la sicurezza dei veicoli, sviluppando l'uso di tecnologie basate su apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli, la Commissione — ha armonizzato con la decisione 2004/545/CE della Commissione dell'8 luglio 2004 relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità <sup>(3)</sup> e con la decisione 2005/50/CE della Commissione del 17 gennaio 2005 relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità <sup>(4)</sup>, l'uso delle due bande di frequenza dello spettro radio.
- (3) La banda di frequenze 79 GHz dello spettro radio è stata riconosciuta come la più idonea allo sviluppo e all'introduzione a lungo termine e permanente dei sistemi radar a corto raggio per autoveicoli. La decisione 2004/545/CE

ha perciò indicato e messo a disposizione di tali apparecchiature, perché funzionino senza interferenza e senza protezione, la banda di frequenze 79 GHz dello spettro radio. La tecnologia nella gamma di frequenze 79 GHz si trova tuttora in fase di sviluppo e non è ancora economicamente vantaggiosa.

- (4) La decisione 2005/50/CE permette un uso limitato nel tempo della banda di frequenza 24 GHz dello spettro radio alle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. La tecnologia che si serve di tale banda di frequenza è disponibile a breve termine a costi ragionevoli, il che renderà possibile valutare rapidamente l'efficacia ai fini della sicurezza stradale delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. L'uso di tale tecnologia radar va tuttavia limitato per evitare interferenze con altre applicazioni che si servono della banda 24 GHz.
- (5) La decisione 2005/50/CE permette, fino al 30 giugno 2013 e non oltre tale data, l'uso di un'apparecchiatura radar a 24 GHz solo se montata come accessorio originale in veicoli nuovi o ne sostituisce una così montata. Secondo l'articolo 5 della decisione 2005/50/CE, tale data può però essere anticipata.
- (6) Per ottemperare alla decisione 2005/50/CE, gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo che verifichi il numero di veicoli dotati di un radar a corto raggio nella banda 24 GHz immatricolati nel loro territorio. Occorre quindi fornire agli Stati membri mezzi adeguati per effettuare tale verifica.
- (7) La direttiva 72/245/CEE va dunque modificata di conseguenza.
- (8) Le modifiche alla direttiva 72/245/CEE si riflettono sulla direttiva 70/156/CEE. Va dunque modificata anche quest'ultima.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/104/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

<sup>(4)</sup> GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.